

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Corte permanente di giustizia internazionale. -- Lo Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, adottato dalla prima sessione dell'assemblea della S. d. N. disponeva, che esso sarebbe entrato in vigore quando sarebbe stato ratificato dalla maggioranza degli Stati membri della Società.

Essendosi raggiunto il prescritto numero minimo di ratifiche, l'assemblea della Società, nella seconda sessione tenutasi a Ginevra nel settembre 1921, procedette, in concorso con il Consiglio, alle elezioni per la nomina dei giudici, titolari e supplenti, della Corte. Ottenuta l'accettazione da parte degli eletti, il Segretario generale della S. d. N. con nota 21 settembre 1921, portava a conoscenza di tutti gli Stati membri della Società, che la Corte è così costituita: *giudici titolari*: Altamira (Spagna), Anzilotti (Italia), Barbosa (Brasile), De Bustamente (Cuba), visconte Vinlay (Impero britannico), Huber (Svizzera), Zoder (Paesi Bassi), Hoore (Stati Uniti), Niyholm (Danimarca), Oda (Giappone), Weiss (Francia); *Giudici supplenti*: Beichmann (Norvegia), Negulesco (Romania), Wang (Cina), M. Yovanovitch (Stato serbo-croato-sloveno).

Costituita così la Corte, essa si è riunita per la prima volta all'Aja, dove avrà la sua sede permanente, il 30 gennaio 1922 allo scopo di procedere alla costituzione dei propri uffici ed alla formazione del regolamento di procedura. La Corte ha eletto a presidente il giudice Loder, olandese.

A norma dell'art. 26 dello Statuto della Corte, il Consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro, nella seduta tenuta a Ginevra l'11 novembre 1921, ha compilato la lista degli « assessori per le controversie del lavoro », di cui il citato art. 26 dello Statuto prevede l'assistenza, con voto consultivo, nei giudizi, nei quali la Corte è chiamata a decidere controversie relative al lavoro. La lista degli assessori, designati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, è composta per metà di rappresentanti padronali e per metà di rappresentanti operai, scelti nella lista delle commissioni d'inchiesta prevista dall'art. 112 del Trattato di Versailles, in modo che ad ogni Stato membro corrispondono nella lista due assessori. Un'altra lista di egual numero di assessori è formata

dai membri della Società delle Nazioni, ciascuno dei quali designa due assessori.

Lo Statuto della Corte, alla data del 31 dicembre 1921, era stato ratificato da 30 Stati sui 51, che attualmente sono membri della Società delle Nazioni. La ratifica dello Statuto da parte dell'Italia venne depositata il 20 giugno 1921.

DANIMARCA

Una nuova legge contro la disoccupazione. — Una nuova legge, promulgata il 22 dicembre 1921, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1922, riguarda il collocamento dei lavoratori, l'assicurazione contro la disoccupazione ed i lavori pubblici destinati a rimediare alla disoccupazione.

Collocamento. — Il sistema degli uffici pubblici di collocamento gratuito è costituito da uffici di collocamento comunali riconosciuti, sovvenzionati e controllati dallo Stato. L'ufficio comunale di Copenhagen ha la funzione di ufficio centrale per tutto il paese; altri uffici comunali possono essere incaricati di funzionare come organi centrali per alcune parti del paese. Gli uffici di collocamento comunali riconosciuti dallo Stato sono amministrati da Commissioni paritarie di padroni e di operai scelti dai Consigli comunali. In caso di sciopero o di serrata, gli uffici di collocamento legalmente riconosciuti debbono astenersi dall'inviare lavoratori nelle imprese che si trovano in conflitto di resistenza.

Le Casse di disoccupazione. — Il sistema di assicurazione contro la disoccupazione è basato sull'assicurazione volontaria. Le Casse di assicurazione create dagli interessati e rispondenti a determinate condizioni sono riconosciute e sovvenzionate dallo Stato. La sovvenzione statale è eguale alla metà dell'ammontare delle quote percepite. I Comuni possono accordare sovvenzioni il cui ammontare non deve superare il terzo del totale delle quote versate dai membri che risiedono sul proprio territorio. Le indennità di disoccupazione non possono superare i due terzi del salario corrente, nè il totale di 4 corone per giorno in caso di un disoccupato con carichi di famiglia o di 3.5 corone per giorno nel caso di un disoccupato senza famiglia. La disoccupazione parziale può essere ugualmente coperta dalla assicurazione. Tuttavia non potrà essere accordata alcuna indennità che nel caso in cui le ore di lavoro siano ridotte di più di un terzo.

Il controllo dei disoccupati. — Le Casse di disoccupazione riconosciute sono tenute a notificare all'ufficio di collocamento competente il nome, l'indirizzo, l'ultimo impiego, il salario dei membri disoccupati a meno che un accordo non sia intervenuto fra la Cassa di

disoccupazione e l'ufficio di collocamento, in virtù del quale i disoccupati siano obbligati di presentarsi personalmente presso l'ufficio di collocamento prima di essere ammessi al beneficio della indennità di disoccupazione. L'indennità di disoccupazione non può essere pagata ai membri i quali senza giustificata ragione rifiutano di accettare un impiego che è loro proposto dal Comitato della Cassa o dall'ufficio di collocamento comunale e che corrisponde alle loro attitudini.

Il fatto che il salario offerto sia inferiore al salario precedentemente guadagnato dal disoccupato, non può essere considerato come un giusto motivo di rifiutare l'impiego, se il salario offerto non è inferiore al salario normalmente pagato nella regione.

L'assicurazione dei disoccupati stranieri. — Le Casse di disoccupazione riconosciute possono stabilire accordi con le altre associazioni anche estere, per il pagamento reciproco di indennità di disoccupazione ai proprii membri, sotto riserva dell'approvazione di questi accordi da parte del direttore dell'ufficio del lavoro presso il Ministero dell'interno.

I fondi centrali per la disoccupazione. — Per provvedere alle crisi di disoccupazione di una gravità eccezionale, si crea un fondo speciali di disoccupazione destinato, da un lato, a pagare indennità ai disoccupati e, dall'altro, a sovvenzionare lavori di soccorso. Questo fondo entra in funzione, sia nel caso di un'industria particolare sia nel caso di un insieme di industrie, dietro decisione del Ministero dell'interno dopo il parere di una Commissione di 16 membri nominati dal Rigsdag. I fondi di disoccupazione speciali sono costituiti dalle contribuzioni degli imprenditori, dalle sovvenzioni dello Stato e dalle Casse di disoccupazione riconosciute. L'ammontare delle contribuzioni padronali è fissato dal Ministro dell'interno tenendo conto per ogni industria, della proporzione media dei disoccupati abituale di quell'industria. La sovvenzione dello Stato al fondo di disoccupazione è di 7 milioni di corone per il 1922 e per gli anni successivi sarà eguale al terzo delle spese del fondo durante l'anno precedente. Le Casse di disoccupazione verseranno al fondo centrale il terzo dell'ammontare delle quote percepite. Le indennità del fondo di disoccupazione centrale saranno date, nel periodo eccezionalmente grave di disoccupazione, ai disoccupati, membri di una Cassa riconosciuta, i quali abbiano esaurito il loro diritto alle indennità statutarie o abbiano carichi di famiglia o rispondano alle altre condizioni che saranno fissate in un regolamento speciale.

I lavori di soccorso. — Le indennità del fondo centrale non potranno essere pagate che alle persone incapaci di ottenere un impiego nei lavori di soccorso. Le condizioni di questi lavori saranno fissate in maniera di assicurare l'impiego ai lavori del più gran numero di

disoccupati in modo che sia più vantaggioso ai disoccupati di essere occupati che di ricevere l'indennità di disoccupazione, ma meno vantaggioso che ritrovare un impiego normale. Commissioni paritarie controlleranno l'organizzazione dei lavori di soccorso e potranno fare considerare come lavori di soccorso alcune imprese particolari.

FRANCIA

Un nuovo progetto di legge per le assicurazioni sociali. — Il governo francese aveva presentato circa un anno fa un progetto di legge per le assicurazioni sociali comprendente i vari rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e morte. Tale progetto ha suscitato fra gli studiosi e le parti interessate numerose critiche ed ha dato luogo ad ampi dibattiti, i quali sono ora culminati in un nuovo progetto di legge presentato dal deputato Gailhard Bancel ed altri, che differisce sostanzialmente dal progetto governativo in alcuni punti fondamentali.

Il progetto governativo francese, a simiglianza delle leggi di altri paesi riguardanti le assicurazioni obbligatorie, si fonda principalmente sulla divisione della società in classi e si propone di organizzare la assicurazione nel quadro dell'unità nazionale rappresentata dallo Stato. Invece il progetto di legge su indicato riposa sul concetto della divisione della società in professioni e mira ad organizzare l'assicurazione nel quadro dell'unità corporativa che riceve un riconoscimento ufficiale ed un carattere obbligatorio. Come professione deve intendere, secondo l'autore del progetto di legge, la riunione di tutti coloro che la esercitano a qualunque titolo, e quindi dei datori di lavoro come dei lavoratori.

Da tale punto di partenza derivano le principali novità del progetto di legge di Gailhard Bancel. In essa infatti, si stabilisce anzitutto una classificazione obbligatoria delle professioni e degli individui a ciascuna di esse appartenenti. Delle Commissioni regionali o locali, elette dai datori di lavoro e dai lavoratori e quando esistano dalle organizzazioni sindacali, sono incaricate di preparare l'organizzazione dell'assicurazione predetta, fissando per le singole professioni l'ammontare dei contributi, compilando gli Statuti delle Casse di Assicurazione e nominando infine il primo Consiglio di amministrazione. Le Casse hanno carattere strettamente professionale e competenza locale e regionale a seconda che si tratti di assicurare i rischi di malattie, ovvero quelli di invalidità permanente. Vi sono infine delle Casse Centrali di riassicurazione professionale, che possano a loro volta costituire Casse di riassicurazione interprofessionali.

Gli autori del progetto di legge calcolano che con tale organizzazione professionale i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori

potranno restare molto al di sotto o del 10 % sui salari previsto dal progetto governativo; e in pari tempo il concorso dello Stato è ridotto a proporzioni modestissime, essendo limitato ad un contributo, alle spese di amministrazione, ad anticipi rimborsabili, ad una partecipazione alle spese di costruzione degli stabilimenti di cura e ad altre poche forme di contribuzione di minore importanza. Altra novità del progetto in esame è la facoltà di esonero dall'obbligo dell'assicurazione — sotto certe condizioni — a coloro che, avendo dei mezzi pecuniari, acquistino una proprietà immobiliare, costituendosi in tal modo una rendita di vecchiaia personale. A tale effetto il progetto dispone anche che la pensione possa essere fatta a capitale riservato, e che questo capitale possa essere rimborsato a coloro che vogliano servirsene per acquistare una proprietà. E con tali disposizioni gli autori del progetto sperano di vincere la resistenza delle classi agricole contro l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria.

INGHILTERRA

La discussione sull'emigrazione alla Camera dei Comuni. — Un'importante discussione ha avuto luogo in Inghilterra alla Camera dei Comuni sulla colonizzazione dei territori dell'Impero britannico in occasione della domanda avanzata dal Governo di un credito supplementare di 333.000 sterline per l'anno fiscale 1921-1922. Il credito venne concesso. Il deputato Clynes, presidente del partito del lavoro, ha parlato in favore dell'emigrazione dichiarando che l'assistenza dello Stato in tale materia è legittima, competendo al Governo di vegliare a che i lavoratori che lasciano la Gran Bretagna non restino delusi nelle loro speranze e non arrivino nelle contrade lontane accompagnati dal senso dell'isolamento. Nello stesso tempo Clynes invitava i lavoratori organizzati della Gran Bretagna e dei Dominions di prendere parte all'organizzazione delle partenze degli emigranti, perchè ciò rendeva più docili gli avversari dell'emigrazione all'estero.

Wood, sottosegretario alle Colonie ha dichiarato che il sistema dei premi di reclutamento pagati a terzi, dopo i risultati ottenuti non esiste più. Ha parlato della lega dei nuovi coloni in Australia (*New Settlers' League in Australia*) che, benchè non abbia veste ufficiale, è in stretto collegamento col Governo. Secondo il Wood, tre condizioni occorrono affinchè la politica dell'emigrazione dell'Impero abbia successo: a) una continua collaborazione fra i governi; b) una buona organizzazione per l'invio dell'emigrante dopo una severa selezione; c) la collaborazione benevola del lavoro organizzato.

Una inchiesta sulle cause dell'insufficienza di rendimento delle industrie. — Il Consiglio paritario nazionale che agisce in nome del Congresso dei Sindacati (*General Council of the Trade Union Congress*),

del Comitato esecutivo del partito parlamentare del lavoro (*National Executive of the Labour Party*) e del partito parlamentare del lavoro (*Parliamentary Labour party*) ha deciso il 2 febbraio u. s. di designare una Commissione di inchiesta incaricata: a) di studiare, dal punto di vista dell'interesse del pubblico, quali siano le cause che impediscono le industrie ed i servizi pubblici di dare un rendimento massimo e quali miglioramenti potrebbero essere apportati all'organizzazione ed alla direzione di queste imprese; b) di presentare al Consiglio paritario nazionale suggerimenti circa la politica da seguire per le industrie che possono essere nazionalizzate, tenendo conto del buon mercato di queste industrie, della situazione e del benessere dei produttori e degli interessi dei consumatori.

RUSSIA

I colonizzatori tedeschi in Russia. — I colonizzatori tedeschi che fin dal tempo dell'imperatrice Caterina II di Russia si stabilirono nell'Impero per colonizzare terre nuovamente conquistate e per ammaestrare i coltivatori russi nei metodi perfezionati dell'Occidente, mercè la loro proverbiale pazienza e perseveranza, ed anche pei privilegi loro concessi, riuscirono a formarsi discrete fortune, senza riuscire nel decorso del tempo a fondersi con gli allogeni. Così si formarono regioni tedesche dove lingua, costumi e tradizioni si conservarono per secoli prettamente tedeschi, e cioè nel Nord della Russia, sul Volga, sul Mar Nero e nel Caucaso. Scacciati dalla Russia dalla rivoluzione, essi si ritrovarono in Germania alla stregua di un qualunque emigrante russo, e qui si avvidero che la vera patria non era più la Germania ma la Russia. Così, per necessità di cose, dovettero fondare organizzazioni di mutuo soccorso attorno alle quali si raggrupparono i vecchi colonizzatori a secondo dei luoghi di provenienza, attendendo ai loro scopi economici e culturali. Queste organizzazioni tengono per fine principale il ritorno dei colonizzatori alle vecchie regioni della Russia. Quasi tutti i coloni del Volga disseminati in Germania hanno ricevuti aiuti dalla loro organizzazione. Nell'anno 1921 si concessero aiuti per un totale di 100,000 marchi e prestiti per 40,000 marchi; a molti furono dati vestiti e lavoro; quasi tutti gli studenti hanno la possibilità di continuare gli studi, il che richiede spese per circa 50,000 marchi. Coll'aiuto dei tedeschi dell'America si è organizzata una « Banca dei colonizzatori » che ha già avuto un movimento di più di 90 milioni di marchi per 1921. È questo il gruppo meglio organizzato finanziariamente. Un'altra istituzione è « l'Unione dei tedeschi del Nord della Russia » la cui azione si esercita appunto a favore di questi profughi russi della Germania.

Il ritorno in Russia di elettrotecnici stranieri. — Il Consiglio del Lavoro e della Difesa ha stabilito che i sudditi stranieri, che avevano prima la loro occupazione in Russia nell'industria elettrica e che partirono poi per l'estero, nel caso che vogliono tornare in Russia per la ripresa del loro lavoro professionale, debbono essere lasciati passare liberamente sul territorio della R. S. F. S. R. Le domande per iscritto di tornare in Russia per impiegarsi nell'industria elettrica debbono essere presentate ai rappresentanti all'estero della R. S. F. S. R. In base a tali domande, alle persone interessate saranno rilasciati dei permessi speciali di entrata con l'annotazione « per l'impiego nell'industria elettrica ». Al loro arrivo in Russia gli elettrotecnici debbono senza indugio presentarsi alla Sezione locale del Lavoro.

Il visto dei passaporti per gli stranieri. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo ha deliberato che gli stranieri che si recano in Russia sono obbligati di provvedere al visto dei loro passaporti presso i rappresentanti diplomatici della R. S. F. S. R. all'estero. Gli stranieri, i quali avranno varcato illegalmente i confini della Russia, saranno processati al Tribunale popolare.

SVIZZERA

L'ordinanza sul controllo degli stranieri. — La politica restrittiva della immigrazione che si è andata via via formando e cristallizzando nel corso del dopo guerra nella Svizzera, si trova codificata nelle disposizioni della ordinanza riportata in altra parte del presente *Bollettino*. La restrizione si attua in due forme diverse distinte e parallele che tra loro si completano ed in parte si sovrappongono si da rendere più efficace e sicura l'attuazione delle restrizioni poste alla immigrazione; ossia si ha anzitutto il controllo riguardante l'ingresso degli stranieri e poi si ha il controllo relativo al soggiorno ed allo stabilimento degli stranieri.

Riguardo all'ingresso degli stranieri va rilevata la disposizione di carattere fondamentale, che avvalorata il doppio controllo restrittivo della immigrazione più sopra accennato, contenuta nell'art. 1, cap. 1° che dice: « il visto non conferisce che il diritto di passare la frontiera ». In questa formula si racchiude tutto quanto vi è di negativo nella portata sostanziale del visto di entrata, il quale non conferisce in alcun modo, la facoltà di rimanere nè temporaneamente nè stabilmente nella Svizzera. La reiezione dell'immigrante può essere pronunciata successivamente, nonostante la concessione della libera entrata accordata mediante il visto, e può essere pronunciata discrezionalmente dalle autorità senza indicazioni di motivi nè limite di contingenze stabilito per la immigrazione.

Per l'art. 7 le rappresentanze svizzere all'estero debbono sottoporre all'Ufficio Centrale della Polizia degli stranieri, tutte le domande di entrata degli stranieri che non siano forniti di documenti validi nonchè degli stranieri che si rechino nella Svizzera per eleggervi domicilio oppure per esercitarvi un'attività professionale e lucrativa. Dette domande vengono sottoposte anzitutto all'Autorità Cantonale che stabilisce se lo straniero può essere autorizzato e successivamente l'Ufficio Centrale decide se lo straniero può passare la frontiera.

L'ultimo capoverso dell'art. 7 contempla il caso di permesso di entrata in un determinato Cantone per gli operai *stagionali* e per le domestiche di sesso femminile; in tali casi il visto sarà accordato in base al consenso dato direttamente dall'autorità di polizia del rispettivo Cantone senza che occorra l'intervento ed il consenso dell'autorità Centrale. Questa disposizione, pur essendo originata da alcune esigenze speciali di alcuni Cantoni e di particolari occupazioni, data la sua formula generale, costituisce una concessione, di cui può valersi l'elemento padronale il quale di intesa con le autorità locali di polizia potrà attrarre dall'estero operai senza passare per il controllo Centrale della polizia degli stranieri e dell'Ufficio del Lavoro.

Nell'art. 9 si stabilisce che l'Autorità Centrale può revocare, per motivi che vengono a conoscenza successivamente, un permesso di entrata accordato; inoltre, nel detto articolo, si conferiscono alle autorità centrali le seguenti facoltà: estendere, su proposta di un Cantone, a tutto il territorio della Confederazione, il rifiuto del permesso di soggiorno pronunciato dal Cantone richiedente per il proprio territorio; su proposta di un qualsiasi Cantone e dopo consultato il Cantone che ha accordato il soggiorno ad uno straniero, annullare il permesso di soggiorno semprechè siano venuti a conoscenza dei fatti che rendano non desiderabile il soggiorno dello straniero stesso. Con questa disposizione si porta una notevole limitazione alla libertà di lavoro e di locomozione degli operai stranieri.

Il soggiorno limitato e lo stabilimento sono regolati dagli articoli 14 e seguenti. Le disposizioni sono regolate in modo da facilitare per quanto è possibile il soggiorno delle persone che alloggiano in alberghi, locande e pensioni e da rendere invece severo il controllo e le misure di restrizione nei confronti delle altre persone e soprattutto di coloro che si dedicano a lavoro lucrativo. Tutte le persone infatti, che intendano soggiornare nella Svizzera più di otto giorni debbono dichiarare il loro arrivo alla polizia entro i primi otto giorni; all'incontro le persone che alloggiano in alberghi, pensioni, locande, ecc. semprechè non abbiano intenzione di eleggere domicilio o di esercitare una professione lucrativa, sono esenti dall'obbligo della dichiarazione entro i primi tre mesi.

Gli articoli 17, 18 e 19 stabiliscono le norme generali per le autorizzazioni di soggiorno da rilasciarsi dai Cantoni. Sin dal momento della dichiarazione di arrivo deve essere regolata la condizione del soggiorno; lo straniero che ha intenzione di assumere un impiego non può ricevere dalla polizia del Cantone l'autorizzazione di soggiorno se non dopo udito il parere dell'Ufficio Cantonale del lavoro. L'Ufficio Centrale Federale ha inoltre un diritto di veto contro la concessione del soggiorno alle persone che lo richiedano per motivi di lavoro. Quando si tratta di persone che intendono soggiornare per un tempo limitato e per motivi plausibili, semprechè esse rinuncino per iscritto ad esercitare attività professionali o lucrative, le autorità cantonali possono accordare permessi di soggiorno limitati della durata fino a 2 anni, senza controllo o diritto di veto dell'Autorità Centrale. Inoltre è stabilito che lo straniero non può esercitare un'attività professionale e lucrativa fino a tanto che non sia spirato il termine per il diritto di opposizione o di veto dell'Ufficio Centrale.

L'ordinanza si risolve in una vera e propria legge restrittiva dell'immigrazione per scopo di lavoro con rigoroso controllo tanto preventivo quanto successivo.

CIRENAICA

Gli ordinamenti scolastici per i mussulmani. — Il nuovo ordinamento delle scuole per i musulmani della Cirenaica, recentemente approvato dal Parlamento della Cirenaica, risponde pienamente ai bisogni ed ai desideri della popolazione musulmana e soddisfa a tutte le esigenze della vita sociale della colonia ed ai bisogni essenziali del suo progressivo sviluppo intellettuale, economico e commerciale. L'istruzione per i mussulmani verrà impartita nelle scuole dei seguenti tipi: *Kuttab*, scuole elementari, scuole medie, scuola superiore, scuola di agricoltura e scuole di lavoro e di educazione femminile. La scuola elementare avrà la durata di tre anni e vi saranno ammessi alunni che abbiano superato l'esame finale del *Kuttab* oppure uno speciale esame di ammissione. La scuola media avrà la durata di un quadriennio, e negli ultimi due anni sarà divisa in due sezioni: una per la preparazione di commercianti, contabili e funzionari indigeni; l'altra per la preparazione degli insegnanti dei *Kuttab*. La scuola superiore, della durata di almeno tre anni, avrà per scopo di fornire un titolo di studio che permetta di concorrere a impieghi di grado elevato e di essere ammessi alle Università del Regno, o che abiliti all'insegnamento nelle scuole elementari e medie. Saranno inoltre istituite scuole femminili di lavoro e di educazione. Per le tribù nomadi dell'interno della Cirenaica saranno istituite scuole ambulanti, con programma analogo a quello dei *Kuttab*.

All'insegnamento professionale provvederà la scuola di Arti e Mestieri di Bengasi e per l'insegnamento agrario verrà istituita, in località opportuna, una scuola di Agricoltura. Presso la scuola di Arti e Mestieri e presso quella di Agricoltura verrà istituito un convitto, ove saranno accolti gratuitamente alunni anche di altri centri che vengano ritenuti meritevoli della concessione di un posto gratuito. Le scuole previste nell'ordinamento approvato, e che andrà fra breve in vigore, sorgeranno: le *Kuttab* a Bengasi, Agedabia, Soluch, Chemines, Tocra, Regima, El Merg, Tolmeta, El Hania, Zauia El Beda, Maraua, Marsa-Susa, Cirene, El Ghegah, El Gubba, Derna, Martuba, Tobruk e Burdi Sleiman (Porto Bardia); le *scuole elementari* a Bengasi, Agedabia, El Merg, Cirene, Derna, Tobruk; le *scuole medie (l'dadia)* a Bengasi e Derna; la *scuola superiore (Aalia)* a Bengasi; la *scuola di arti e mestieri* a Bengasi e quelle di *Educazione e lavoro femminile* a Bengasi e Derna.

RHODESIA

Un indirizzo liberale di politica indigena. — In una recente riunione del Comitato della Rhodesia settentrionale a Livingstone, sono state presentate proposte per il regime degli indigeni, che salgono a circa un milione, ispirate a vedute sul problema delle razze in Africa più larghe di quelle che si possa ritenere. Fra tali proposte meritano di essere accennate le seguenti:

Terra. Provvidenze immediate per rimuovere le apprensioni degli indigeni circa la stabilità del possesso. L'indigeno deve essere convinto che egli è garantito nel possesso di una porzione di terreno sufficiente per il suo sviluppo.

Imposte. L'imposta deve avere soltanto finalità fiscali; non deve costituire un mezzo per costringere l'indigeno al lavoro. Tutte le imposte pagate dagli indigeni devono essere destinate a spese in loro favore. Gli indigeni non possono essere tassati a beneficio del colono bianco.

Lavoro. Nessun lavoro forzato, nè palese nè larvato sotto qualsiasi forma, eccetto che per iscopi governativi ben precisati e con adeguata retribuzione. Le industrie locali devono essere sviluppate così da permettere agli indigeni di trovare lavoro presso le loro sedi di vita; sarebbe economicamente un errore di strappare gli indigeni al loro territorio per farne degli operai specializzati. La politica di considerare la Rhodesia settentrionale come una riserva di lavoro a cui attingere nei bisogni della Rhodesia meridionale e del Congo ha avuto disastrosi effetti sulla vita economica locale.

Rappresentanza. Si deve offrire agli indigeni il mezzo di far conoscere i loro desideri con altro tramite che non sia il funzionario di Governo. Si dovrebbe nominare un Comitato composto di pochi membri per vigilare sugli interessi della popolazione indigena.

ARGENTINA

La immigrazione nel 1920. — Nel 1920 secondo il comunicato ufficiale della Direzione Generale per l'emigrazione di quella Repubblica, sono entrate nell'Argentina 155,332 persone, così distribuite per nazionalità: 58,311 spagnuoli; 45,038 italiani; 17,153 uruguaiani; 6,455 inglesi; 6,341 tedeschi; 4,324 francesi; 2,781 siriaci; 1,879 nord-americani; 1,714 brasiliani; 1,264 russi; 1,153 portoghesi; 902 svizzeri; 892 austriaci; 732 cileni; 704 danesi; 563 jugo-slavi; 538 turchi. Con cifre inferiori a 500 figurano 40 nazionalità diverse. Classificati per professioni e mestieri, si hanno le seguenti cifre: giornalisti 37,886; commercianti 20,042; agricoltori 14,910; impiegati 3,236; marinari 1,803; persone di servizio 2,155; artisti teatrali 1,217; muratori 1,172; meccanici 1,018; sarti 1,220; cucitrici 904; carpentieri 873; stiratrici 632; ed altri di minore numero che appartengono a mestieri diversi. La terza parte del totale degl'immigranti corrisponde ad altre categorie di persone senza professione, e cioè 46,395 donne e 17,460 bambini. Secondo lo stato civile, si ebbero 60,570 celibi; 36,999 coniugati e 2,240 vedovi. Rispetto all'età si ebbero 17,460 tra 1 e 14 anni; 134,495 tra 15 e 59 e 3,177 persone maggiori di 60 anni, che entrarono nel paese come capi di famiglia, o con autorizzazione della Direzione su domanda di parenti già residenti nel paese.

Nello stesso anno vennero alloggiati nei ricoveri degli emigranti della capitale 17,909 immigranti. Di questi, 14,005 furono collocati ed avviati dalla Direzione Generale dell'Emigrazione, nelle seguenti provincie e governatorati: 4,913 a Buenos-Ayres; 2,623 a Santafè; 1,470 a Mendoza; 1,659 a Cordova; 639 a Pampa Central; 406 a Tucuman; 341 a San Juan; 310 a Rio Negro, ed in numero minore nelle altre provincie e governatorati. Nell'anno 1920 si verificarono 1,167 casi di infrazione alle leggi sull'emigrazione in confronto di 1,249 pel 1919, e furono respinti 773 immigranti per i seguenti motivi: 191 perchè imbarcati clandestinamente, ovvero senza documenti o con documenti insufficienti; 44 donne con figli minori di 10 anni senza parenti obbligati a prestare ad esse gli alimenti; 50 tubercolosi; 31 infermi di mali contagiosi; 24 infermi di tracoma; 16 inabili fisicamente al lavoro; 10 settuagenari senza famiglia nel paese; 9 folli, ed un numero inferiore di persone affette da altri mali. Rilevando la percentuale degli analfabeti, per i paesi che hanno dato il maggior contingente di immigranti, sempre secondo le statistiche argentine, e tenuto conto che su 32,726 spagnuoli, 9,126 non sapevano leggere nè scrivere; su 29,648 italiani, 4,245 non sapevano leggere nè scrivere; su 4,536 tedeschi, 707 erano analfabeti, e su 9,977 inglesi e 2,460 francesi, gli analfabeti erano rispettivamente 624 e 527, si hanno le seguenti quote di analfabetismo: 28 % per gli spagnuoli; 22 % per i francesi; 21 % per gl'inglesi, e solamente il 15 % per gl'italiani e per i tedeschi.

EQUATORE

L'assicurazione contro gli infortuni. — Con legge 30 settembre 1921 è stata regolata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In caso di incapacità temporanea di lavorare dovuta ad un infortunio o ad una malattia contratta durante il lavoro, l'operaio riceverà metà del suo salario; in caso di invalidità totale egli riceverà per due anni il suo salario completo. Se la vittima dell'infortunio è resa incapace di continuare il suo lavoro, ma può intraprenderne un altro, l'imprenditore è tenuto a pagargli una indennità od a procurargli una occupazione con un salario eguale a quello che aveva precedentemente. Secondo l'importanza del lavoro, i mezzi finanziari dell'imprenditore e dell'impiegato e le circostanze speciali dell'infortunio, il giudice potrà ridurre l'indennità sia nei riguardi dell'ammontare che della durata. La legge istituisce anche una indennità per la famiglia del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo in seguito ad un infortunio sul lavoro.

PERU'

Lo sfruttamento petrolifero. — Risulta che il sottosuolo peruviano contenga vaste distese di petrolio. Per ora i soli impianti di sfruttamento esistenti si trovano nella regione di Piura ed appartengono a 5 Compagnie, delle quali 4 sono inglesi ed una italiana. Nel 1919 l'esportazione raggiunse 319 mila tonnellate. Aumentando la richiesta mondiale del combustibile liquido, si è disegnata una forte campagna che sostiene la nazionalizzazione del prodotto e delle sorgenti. Il Governo ha sottoposto al Parlamento un disegno di legge che attribuisce allo Stato la proprietà dei giacimenti petroliferi considerati come inalienabili.

STATI UNITI D'AMERICA

Gli Stati Uniti e l'immigrazione italiana. — Ad un banchetto offertogli il 21 febbraio dal Rotary Club di Filadelfia l'Ambasciatore d'Italia, on. Vittorio Rolandi Ricci ha pronunciato un vigoroso discorso, in cui ha trattato i problemi che in questo momento interessano in modo particolare le relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'on. Rolandi Ricci ha dedicato una parte del suo discorso all'immigrazione italiana in America. Su questo problema, che così intensamente interessa la vita demografica ed economica dei due Paesi, l'Ambasciatore italiano ha parlato con grande chiarezza, prospettando le ragioni, per le quali sarebbe desiderabile a tale riguardo una intesa fra i due Paesi. Interessa riprodurre integralmente le dichiarazioni dell'on. Rolandi Ricci:

«L'Italia ha l'impressione che la questione della immigrazione della mano d'opera italiana non è sufficientemente capita in questo paese. Il fatto che un'unica legge valga a regolare tutta la immigrazione da qualunque paese, non sembra in verità corrispondere alla logica. Vale infatti la pena di osservare che l'Italia ha già da qualche decina di anni seguita una politica emigratoria per cui l'emigrante è accompagnato dal porto di imbarco fino a quello dello sbarco. Questo vuol dire che l'Italia non si limita alla protezione dei suoi figli emigranti per unico ed esclusivo loro vantaggio, ma che essa tiene sempre presente ogni esigenza imposta dalle leggi della nazione cui la emigrazione italiana è rivolta. Naturalmente nessuna pressione viene esercitata sugli emigranti che hanno assoluta libertà di dirigersi dove vogliono. Ma quando l'emigrante ha scelta la sua destinazione, allora e soltanto allora la politica emigratoria italiana interviene per assicurare che esso compia tutte le pratiche legali, igieniche e marittime che possano assicurargli lo sbarco secondo le leggi del paese di destinazione. È evidente quindi che l'Italia non segue una politica egoista, ma che agisce con illuminato spirito di cooperazione con le nazioni cui la mano d'opera italiana si dirige. Speciali funzionari accompagnano a bordo la massa emigrante per assicurare che tutte le leggi igieniche siano osservate anche durante la navigazione.

L'Italia ritiene pertanto che la sua rigida politica emigratoria e la sua attitudine di cooperazione dovrebbero essere apprezzate dalle nazioni che accolgono la mano d'opera italiana. Insomma gli Stati Uniti dovrebbero tener conto del fatto che l'Italia regola la sua emigrazione in maniera da soddisfare alla richiesta delle leggi americane. È quindi evidentemente ingiusto che la emigrazione italiana, regolata e disciplinata accuratamente, venga trattata alla stessa stregua della emigrazione senza nessun controllo e garanzia che giunge in America da altri paesi.

L'Italia è convinta che nel tema della immigrazione qui uno spirito aperto di cooperazione da parte degli Stati Uniti gioverebbe ad ambedue i paesi. Un'intesa che rendesse possibile regolare l'emigrazione italiana in America per il reciproco vantaggio dell'Italia e degli Stati Uniti avrebbe indubbiamente risultati proficui nel campo economico e sociale. È innegabile che una nazione ha il dritto di statuire le proprie regole in materia di immigrazione. È quindi naturale che gli Stati Uniti abbiano le leggi che convengono loro per l'ammissione di immigranti ai porti americani. Ma è pure evidente che un'intesa fra Stati Uniti ed Italia in materia emigratoria avrebbe per conseguenza di facilitare le correnti emigratorie italiane in maniera adatta alla necessità della richiesta della mano d'opera da parte di questo paese.

Una convenzione speciale fra il Governo Federale e il Governo Italiano, compilata con clausole adattatamente elastiche per potere essere suscettibili di applicazioni variate, secondo le diverse contingenze, adeguerebbe meglio alla reciproca convenienza di quanto non vi possano servire delle leggi rigide ed uguali applicate a condizioni mutevoli e disuguali.

Non bisogna pretendere che a tutti gli uomini si adatti un tipo di abiti fatti: vi sono uomini grassi ed uomini magri, uomini alti ed uomini piccoli; se voi li volete vestire tutti alla stessa misura riuscirete a vestirli tutti male».

Pro e contro l'emigrazione. — Il Comitato parlamentare della immigrazione, contemporaneamente all'esame dei numerosi progetti di legge per disciplinare in senso generalmente restrittivo l'immigrazione quando col giugno prossimo la legge temporanea del 3 % verrà a scadere, ha proceduto ad una pubblica inchiesta sul problema della immigrazione. A tale comitato ha presentato un rapporto Miss Frances Kellor, che in notevoli pubblicazioni ha studiato con appassionata competenza il fenomeno dell'emigrazione. Miss Kellor, riferendosi alle indagini personali fatte durante un recente lungo viaggio in Europa, ha esposto le condizioni dei diversi paesi europei d'emigrazione in relazione alla legislazione restrittiva degli Stati Uniti. Parlando dell'Italia, che, afferma, è il più grande paese di emigrazione dell'Europa, Miss Kellor rileva che le continue, severe ed ingiustificate restrizioni produrranno la diversione della corrente immigratoria italiana. Riconosce che la proposta fatta di limitare l'immigrazione ai parenti degli stranieri darebbe agli Stati Uniti una permanente immigrazione dell'Italia, e così verrebbe ridotta l'immigrazione temporanea, ma occorrerebbe, innanzi tutto, che i due paesi completassero d'accordo le rispettive vigenti leggi sull'emigrazione, regolando le questioni sul lavoro, sulle quali l'Italia ha già concluso accordi con altri paesi. Il Dipartimento americano del lavoro, secondo l'art. 29 della legge sulla immigrazione, ha aggiunto Miss Kellor, ha tutti i poteri per trattare con l'Italia e fare un accordo prima della scadenza della legge del 3 %.

GIAPPONE

Incoraggiamento all'emigrazione giapponese. — Il governo giapponese ha deciso di accordare una sovvenzione di 100,000 yens alla Società anonima di imprese transoceaniche allo scopo di incoraggiare l'emigrazione. Questa Compagnia organizza la propaganda destinata a fare conoscere le condizioni dei mercati di lavoro d'oltremare venendo in aiuto in vari modi agli emigranti. Il Ministero dell'interno ha emanate inoltre larghe disposizioni ai servizi di polizia, di agevolare le famiglie che volessero emigrare nel Brasile per stabilirsi nelle regioni di coltivazione del caffè, essendo questo paese considerato come una eccellente terra di immigrazione.

INDIA

Legislazione sociale. — Progressi considerevoli sono stati conseguiti recentemente nell'India in materia di legislazione operaia. Un Ufficio del lavoro è stato istituito dal governo di Bombay, incaricato di una inchiesta sulla situazione economica e della preparazione di

statistiche operaie. Inoltre l'attitudine del Governo nei riguardi delle *trade-unions* è per una organizzazione del lavoro su principi economici al di sopra di ogni preconcetto politico. Sono allo studio le misure relative alla messa in vigore dei progetti di convenzione e raccomandazione della Conferenza internazionale del Lavoro di Washington. Tra queste misure è degno di nota il deposito presso l'assemblea legislativa di un progetto di legge che modifica la legge indiana sulle fabbriche del 1911. In questa ultima legge sono comprese tutte le fabbriche messe in azione dall'energia meccanica le quali impiegano 20 o più operai, ed i governi locali sono autorizzati ad estendere la legge alle fabbriche che impiegano 10 persone ed a quelle in cui non è utilizzata alcuna energia meccanica. Il periodo di lavoro per gli adulti è fissato a 60 ore per settimana e a non più di 12 ore nella stessa giornata. Il periodo di lavoro per i fanciulli è limitato a 6 ore per giorno.

Per gli adulti dopo sei ore di lavoro deve essere accordata un'ora di riposo ed una mezz'ora di riposo deve essere accordata ad ogni fanciullo che lavori più di 5 ore. L'età minima dei fanciulli è portata da 9 a 12 anni e l'età massima da 14 a 15 anni.

La legge progettata non comprende i progetti di convenzione relativa alla maternità ed alle indennità di maternità. E anche in progetto un disegno di legge relativo al lavoro nelle miniere nel quale si terrà conto delle raccomandazioni della Conferenza di Washington.